


Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia



Prot. n. 1740/2018
Foggia, 03/12/2018
Risp. a Prot. -- del --

A Tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti in merito all'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento di dieci ore per certificatori energetici, ai sensi della L.R. 36/2016, modificata dalla L.R. 6/2018.

Gentili Colleghi,

nel seguito si forniscono chiarimenti in merito all'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento di dieci ore per certificatori energetici, ai sensi della L.R. 36/2016, modificata dalla L.R. 6/2018.

Secondo l'Art. 18, comma 1 della L.R. 36/2016, come modificato dall'Art. 3 della L.R. n. 6/2018:

“Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.”

Quindi, dovranno frequentare il corso di aggiornamento di dieci ore citato dalla L.R. sopra indicata soltanto i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici secondo l'Art. 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, che sono ovvero in possesso dei titoli di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma 4 dell'Art. 2 del D.P.R. 75/2013 e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Non sono obbligati all'aggiornamento di dieci ore i tecnici abilitati secondo l'Art. 2 comma 3 del D.P.R. 75/2013, ovvero in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) dello stesso comma 3, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

Per maggiore completezza, si sintetizzano nel seguito le categorie di ingegneri abilitati a redigere APE secondo l'art 2 comma 3 del D.P.R. 75/2013, ossia senza frequentare un corso e che non hanno l'obbligo di aggiornamento di 10 ore:

- Gli Ingegneri iscritti all'Albo in possesso di **Laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente**;
- Gli Ingegneri iscritti all'Albo in possesso di **Laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento riconducibile al settore a) civile ed ambientale e al settore b) industriale**;
- Gli Ingegneri iscritti nella **Sezione B ai settori a) civile ed ambientale e b) industriale** con l'unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi.

Per quanto riguarda gli **Ingegneri iscritti all'Albo nel settore c) dell'Informazione**, ai fini dell'abilitazione alla redazione dell'APE è necessario frequentare un corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi.

Si allegano:

- Circolare CNI n. 1783 del 16/03/2017
- L. R. n. 36/2016
- L. R. n. 6/2018

IL PRESIDENTE

(Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS)

